



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 30 – 22 OTTOBRE 2024

Riunione del 16 ottobre 2024

11.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **S.S. Volley Parma S.S.D.R.L in persona del Presidente pro-tempore**
- **Sig. Grossi Alessandro n.q. di Presidente pro-tempore della società Volley Parma S.S.D.R.L.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- ***Volley Parma S.S.D.R.L. in persona del presidente p.t., per non aver provveduto al deposito, ex art. 4 bis, comma 2, del Regolamento di Ammissione al Campionato di serie A3 2023/2024, del modulo 15 e per non aver documentato il regolare adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei propri tesserati, quale il tempestivo ed integrale pagamento dei compensi pattuiti alle scadenze previste dalla suddetta norma, rilasciando dichiarazioni mendaci alla Commissione Ammissioni Campionati, con violazione dell'art. 16 Statuto FIPAV, dell'art. 2 R.A.T. FIPAV, degli artt. 1, 74 e 76 Reg. Giur. FIPAV, degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché dell'art. 4 bis, comma 2, Regolamento di Lega di Ammissione al Campionato di Serie A3 2023/2024;***
- ***Sig. Grossi Alessandro, n.q. di Presidente p.t. della Volley Parma S.S.D.R.L., a titolo di responsabilità diretta, in virtù di quanto stabilito dall'art. 75, co. 2, Regol. Giur. FIPAV.***
-

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dalla relazione trasmessa dalla Lega Pallavolo Serie A in data 02.07.2024, alla Procura Federale, al Giudice di Lega ed al sodalizio interessato, a



mezzo della quale si evidenziavano alcuni gravi inadempimenti imputabili alla S.S.D.R.L. Volley Parma non avendo detto sodalizio, partecipante al Campionato di serie A3 M, ottemperato all'obbligo di depositare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 bis, comma 2 del R.A.C. di serie A3 2023/2024 – il prescritto modulo 15 e di documentare in ogni caso il regolare adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei propri tesserati nel termine all'uopo fissato.

Costituendo tale condotta una oggettiva e palese violazione del Regolamento di Lega di Ammissione al campionato di Serie A3 2023/24, in ottemperanza all'art. 6, comma 2, lett. C del RAC 2023/24, la Lega richiedeva al Giudice di Lega l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista ed alla Procura Federale il deferimento del sodalizio dinanzi a questo Tribunale per l'irrogazione delle ulteriori sanzioni di carattere sportivo.

E difatti, con comunicato n. 3 del 12.07.2024, il Giudice di Lega comminava alla S.S.D.R.L. Volley Parma la sanzione pecuniaria di € 15.000,00.

Dal canto suo la Procura provvedeva ad istruire il procedimento acquisendo tutta la documentazione utile ed all'esito di tale attività istruttoria comunicava al sodalizio la conclusione delle indagini e la propria intenzione di procedere al deferimento.

Perveniva successivamente una memoria difensiva a firma del legale rapp.te del sodalizio indagato, nella quale venivano ammessi e confermati i fatti contestati, rivendicando però la propria assoluta buona fede in quanto la mancata corresponsione degli emolumenti maturati era dovuta all'inattesa impossibilità di fruire del Palaraschi, impianto sportivo che fino alla stagione precedente aveva assicurato per logistica e capienza incassi idonei a consentire il puntuale adempimento degli obblighi assunti; impossibilità che aveva costretto il sodalizio a reperire altra soluzione, meno funzionale e soprattutto meno appetibile per gli sponsor. Quanto invece al mancato deposito del prescritto modulo 15, sostiene il legale rapp.te di aver ritenuto che tale obbligo non sussistesse e di non aver potuto validamente difendersi per una serie di sfortunate circostanze. Su tali presupposti il sig. Alessandro Grossi assumeva in proprio ogni responsabilità e pertanto, fatta salva la sanzione della sospensione nei suoi confronti, considerata la consistente ammenda già comminata dal Giudice di Lega, confidava nella non applicazione di ulteriori penalizzazioni per il sodalizio.

La Procura, ritenuta adeguatamente comprovata la responsabilità degli indagati e non scriminanti le ragioni addotte nella memoria difensiva, confermava e formalizzava il



deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 16 ottobre 2024 da tenersi in modalità videoconferenza.

A ridosso dell'udienza fissata, la difesa degli incolpati inviava nuovamente la medesima memoria già depositata dinanzi alla Procura.

All'udienza del 16 ottobre 2024 compariva il Procuratore Avv. Alessandro Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dei prevenuti e per l'applicazione di idonee sanzioni a carico degli stessi.

Compariva altresì l'incolpato sig. Alessandro Grossi il quale si riportava alle memorie in atti insistendo per il massimo contenimento delle sanzioni

IL TRIBUNALE FEDERALE

All'esito dell'udienza si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

* * * * *

Ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare degli incolpati sia incontrovertibile perché ammessa e comunque oggettivamente comprovata dalla documentazione acquisita agli atti. Le argomentazioni difensive illustrate nella memoria e ribadite nella discussione orale, se pur potenzialmente idonee a motivare le difficoltà economiche conseguite alla necessità di rinvenire altro impianto sportivo con conseguente perdita di risorse pianificate e poi nel concreto venute meno, così come gli sforzi profusi e tuttora in essere per tentare di risolvere le residue pendenze, non possono avere efficacia scriminante rispetto al mancato rispetto di norme precise nella loro formulazione e funzionalmente destinate a garantire la regolarità dei campionati oltre alla tutela dei diritti dei tesserati.

Dette circostanze però, con particolare riferimento ai pagamenti comunque effettuati seppur oltre i termini regolamentari, possono essere tenute nella giusta considerazione ai fini della graduazione delle sanzioni che pur tuttavia necessariamente conseguono all'accertamento della piena responsabilità degli incolpati e che vengono determinate come indicato in dispositivo.

P Q M

Delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

- Al Sig. Alessandro Grossi, n. q. di Pres. p.t. del sodalizio S.S.D.R.L. Volley Parma la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 6 (sei);



- al sodalizio S.S.D.R.L. Volley Parma in persona del Pres. p.t. la sanzione della penalizzazione di due punti

Roma, 16 ottobre 2024

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 ottobre 2024